

N. R.G.



**TRIBUNALE di VENEZIA**  
**Sezione Protezione Internazionale**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, e composto dai magistrati:

dott. Salvatore Laganà	Presidente
dott.ssa Maria Grazia Benedetti	Giudice rel.
dott. Giovanni Francesco Perilongo	Giudice

ha pronunciato il seguente

**D E C R E T O**

nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. promossa da:

nato in NIGERIA il CUI  
rappresentato e difeso dall'Avv. VIGATO EVA come per procura in atti  
- ricorrente -

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA  
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI PADOVA**

- resistente -

e con l'intervento del **Pubblico Ministero presso il Tribunale di Venezia**

**OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale**

**Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con ricorso depositato telematicamente il 07/02/2019, cittadino della NIGERIA, ha impugnato il provvedimento emesso il 24.12.2018 e notificato il 08.01.2019 con il quale la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Padova gli ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione, chiedendo, previo annullamento/disapplicazione del provvedimento della CT, il riconoscimento della protezione internazionale ovvero – anche implicitamente- il riconoscimento dello status di rifugiato, o in via subordinata, la protezione sussidiaria ex art. 14 d.lgs. 251/2007, in via ulteriormente subordinata il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari ed in ultima istanza il diritto di asilo ex art. 10 Cost.

Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio, producendo documentazione relativa all'iter amministrativo.

Il Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto integrale del ricorso ritenendo infondati o comunque indimostrati i motivi addotti dal ricorrente.

Va premesso che sono privi di rilievo i dedotti vizi di legittimità della decisione amministrativa, posto che il giudizio introdotto con il ricorso ex art. 35 D. Lgs. 25/2008 non è un giudizio sull'atto amministrativo che contiene la decisione impugnata (il diniego di protezione), né sulla regolarità di quel procedimento, bensì sulla effettiva sussistenza del diritto (soggettivo) ad ottenere la protezione invocata;

in questo senso, i difetti di composizione della Commissione Territoriale nella fase dell'audizione o qualsiasi altra carenza procedimentale o istruttoria in quella sede, così come il vizio dell'omessa traduzione del provvedimento in lingua conosciuta dal richiedente, sono, quindi, ininfluenti per ciò che attiene la decisione cui il Tribunale deve pervenire, perché l'eventuale nullità del provvedimento amministrativo non esonera il giudice dal valutare la spettanza del diritto alla protezione richiesta (cfr. Cass. 17318/2019; Cass. 7385/2017 e successive conformi);

Va altresì premesso in ordine al richiesto riconoscimento in via autonoma del diritto di asilo ex art. 10 della Costituzione che, per orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità *“alla luce dell'orientamento di questa Corte, consolidatosi dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 51 del 2007 e D. Lgs. n. 25 del 2008, risulta superata la tesi della natura meramente "procedimentale" del diritto d'asilo ex art. 10 Cost., comma 3, ritenuto alla luce degli arresti citati nella sentenza impugnata limitato all'accesso nel nostro territorio al fine di richiedere protezione internazionale. Con la pronuncia n. 10686 del 2012 al diritto costituzionale di asilo è stata riconosciuta natura sostanziale e se ne è ritenuta compiuta l'attuazione proprio attraverso l'attuale sistema pluralistico della protezione internazionale, comprensivo anche della misura residuale del permesso umanitario. Ha affermato questa Corte che "Il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo "status" di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario,*[ ora per casi speciali, ma a norma del DL 130/20, restringendo il potere di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno al richiedente, quando ciò sia *incompatibile con gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano]* ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, adottato in attuazione della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, e di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6". Ne consegue che la domanda avente ad oggetto il riconoscimento delle condizioni di rilascio del permesso umanitario costituisce parte integrante di quella relativa al diritto d'asilo” (cfr. Cass. sentenza n. 22111/2014); ne consegue che anche allo stato attuale non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10, terzo comma della Costituzione, in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all'esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione (cfr. Cass. n. 10686/2012).

#### Dichiarazioni del ricorrente

Il ricorrente, innanzi alla Commissione Territoriale ha dichiarato in sintesi di essere cittadino della Nigeria, di essere nato a Obaretin, un villaggio che si trova nel comune di Ikpoba-Oba in Edo State (Nigeria), dove ha vissuto fino alla fuga dal paese; di essere di etnia benin, di parlare preferibilmente pidgin english ma di conoscere anche il benin; di essere di religione cristiana; di aver frequentato la scuola primaria; di aver lavorato come camionista nel suo Paese di origine; quanto alla famiglia di origine, di aver perso il padre, di avere ancora la madre, di avere tre sorelle e di aver perso un fratello. Il richiedente dichiara inoltre di avere una moglie e due figli, i quali si sono trasferiti in Imo State dopo i problemi avuti; di essere fuggito dal proprio Paese di origine poiché i membri della comunità confinante con la propria volevano costringerlo ad aderire ad un culto, in maniera tale da portarlo dalla propria parte ed aiutarli a impossessarsi dei terreni di Obaretin, propria comunità di origine, senza ostacoli; in caso di rimpatrio teme di essere ucciso dai membri della comunità confinante

La Commissione Territoriale ha ritenuto non credibile il racconto del ricorrente e, comunque, le circostanze dallo stesso riportate non riconducibili alle previsioni di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra, escludendo, altresì, la configurabilità del rischio di danno grave nel senso indicato dall'art. 14 del D.Lgs. 251/2007, nonché la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario ai sensi dell'art. 32, comma 3, del D.Lgs. 25/2008; in particolare è stato affermato che non risultano credibili gli elementi relativi alla vicenda narrata, in quanto il richiedente racconta che, alla morte del padre, i membri della propria comunità gli affidano il ruolo che era del padre, ossia il ruolo di "bush inspector"; i membri della comunità confinante, Ubiaza, a questo punto iniziano a chiedergli di unirsi ad un culto, ad una confraternita allo scopo di portarlo dalla propria parte. Il richiedente rifiuta; a questo punto i membri dell'altra comunità iniziano ad infastidirlo, a prenderlo di mira. Questa situazione culmina in quella che il richiedente definisce una vera e propria battaglia, la quale ha avuto luogo il 04/03/2016. In questa occasione, di sera, i membri di Ubiaza si presentano ad Obaretin, iniziando a distruggere tutto quello che trovano, auto e anche case. Giunti a casa del richiedente, iniziano a picchiare sia lui che la moglie, intimando al richiedente di fornire le carte sui terreni di Obaretin di cui è in possesso in quanto "bush inspector". Di fronte all'ostinazione del richiedente, queste persone lo trascinano fuori di casa dicendogli che non lo avrebbero ucciso lì, ma altrove, e lo chiedono dentro un'auto. Approfittando del fatto che, sistemato il richiedente dentro l'auto, avevano iniziato a lottare con la moglie, il richiedente forza la portiera e fugge. Il richiedente passerà la notte nei boschi e l'indomani lascerà l'Edo State; non avendo nulla con sé, riuscirà a mettersi in contatto con la moglie solamente una volta giunto in Italia. Nonostante nelle fonti consultate sia stata trovata notizia in merito a scontri tra la comunità di Obaretin e quella di Ubiaza, scontri aventi ad oggetto proprio i confini tra le due comunità (Vedasi: <http://reformeronline.com/edo-communal-clash-obaretinubiaza-battles-for-boundary-supremacy/>), il richiedente ha narrato la vicenda in maniera piuttosto inverosimile e contraddittoria. All'inizio dell'intervista aveva inoltre dichiarato di aver svolto il lavoro di camionista in Nigeria, senza accennare a quella che poi ha definito, nella fase di approfondimento, un'occupazione successiva a quella di camionista, ossia l'attività di "bush inspector". Alla domanda se avesse sempre vissuto nella comunità di Obaretin, ha peraltro risposto "*Sì, ma in questa comunità ho imparato il mestiere di camionista e come camionista ho girato dappertutto.*" (pag. 4 – verbale di audizione). Anche accettando che, effettivamente, il richiedente abbia iniziato a svolgere questa seconda attività alla morte del padre, occorsa nel 2014, altri punti della vicenda restano in ogni caso oscuri. Non pare credibile che i membri della comunità di Ubiaza si siano presentando a casa sua minacciando di morte la madre nel momento in cui il richiedente non avesse accettato di unirsi ad un culto e passare dunque dalla loro parte. Lo stesso fatto che avessero informazioni sulla famiglia del richiedente non è verosimile; la spiegazione fornita, ovvero il fatto che prima dell'inizio del conflitto le due comunità andassero d'accordo e si frequentassero non pare sufficiente, non spiegandosi allora la ferocia con la quale i membri della comunità di Ubiaza avrebbero aggredito la famiglia del richiedente. Altrettanto inverosimile la dinamica dell'episodio narrato: non pare credibile che, avendo il richiedente affermato di non voler "tradire" la propria comunità, quelle persone gli abbiano detto che lo avrebbero portato da un'altra parte per ucciderlo, nonché il fatto che, vedendo la moglie lottare con quelle persone, invece di intervenire il richiedente abbia deciso di approfittarne per fuggire, conscio peraltro del fatto che all'interno dell'abitazione vi era il figlioletto.

Il racconto del ricorrente è stato confermato in sede di audizione innanzi al Giudice nel corso della quale lo stesso ha aggiunto

*“Confermo quanto dichiarato alla CT, ma vorrei chiarire che pur essendo un camionista non avevo il camion e quindi non avevo lavoro.*

*ADR: anche oggi nella mia comunità permangono scontri e lotte per i confini delle terre, sempre tra le due comunità; nonostante io sia qui in Italia i problemi rimangono; ho lasciato tutti i documenti in casa, perché quando mi hanno aggredito hanno distrutto anche la casa; da quando mi hanno picchiato io non sono più rientrato a casa mia e sono scappato, non so che fine abbiano fatto i documenti.*

*ADR: Ho lasciato in Nigeria la mia famiglia perché stavano cercando solo me, la mia famiglia non era in pericolo;*

*ADR: Nel momento in cui mi hanno attaccato io non avevo più i documenti, perché li aveva il capo della mia comunità; io gliel'ho detto e loro hanno comunque cercato nella mia casa; vogliono uccidermi perché conosco i confini delle proprietà, perché era già il ruolo di mio padre; i documenti io ne avevo una copia ed il capo un'altra; quando ispezionavo le terre io portavo i documenti con me per mediare le dispute; mi vogliono sempre uccidere perché la terra era mia, così se mi uccidono non posso più rivendicare la terra; per meglio precisare, il terreno è della comunità, quando qualcuno vuole comprare della terra, io faccio le visure, recupero i soldi e li mettiamo in comune per lo sviluppo della comunità.*

*ADR: mi cercano per il mio ruolo, che io ho ereditato da mio padre*

*ADR: So da mia moglie che non è stato nominato un altro Bush- inspector; anche perché il conflitto tra le comunità è ancora aperto.*

*ADR: sono scappato nel bush e ho dormito lì; poi sono andato da un mio amico meccanico ed il fratello mi ha dato dei soldi ; gli ho detto che volevo scappare ed andare lontano dalla Nigeria; ho fatto una prima tappa a Kano e poi sono andato in Libia , non sapevo che non era un Paese sicuro; sono passato dal Niger; ho fatto il viaggio con gli autobus che non passano per la frontiera, fanno strade alternative; ho lasciato la Nigeria il 28 luglio 2016;*

*ADR: il problema è iniziato il 4 marzo, ma gli appartenenti all'altra comunità sono tornati nel luglio, ed è lì che io sono scappato.*

*ADR: in Libia quando ho parlato di prigione intendevo una struttura senza finestre, dove gli Asma boys ti trattengono; non so come mio fratello abbia raggiunto la Libia e si sia trovato nello stesso campo di prigionia degli Asma boys; è stata una sorpresa anche per me; poi io ho avuto dei gravi problemi mi veniva continuamente fuori sangue dall'orecchio e gli Asma boys mi hanno fatto imbarcare;*

*ADR: ho avuto questi problemi per un anno, senza potermi curare, come mi ha anche detto il medico al mio arrivo in Italia.*

*ADR: mio fratello è morto in mare, mentre cercava di venire in Italia; me lo ha detto mia madre per telefono.*

*ADR: in Italia sono andato a scuola; non riesco a tenere il lavoro per via dei problemi al mio orecchio; il medico mi ha detto che forse lo stato del mio orecchio dipende dal fatto che mi hanno colpito e poi non ho potuto curarmi adeguatamente; domani devo andare dal dottore e mi diranno il giorno per eventuale intervento.*

*ADR: i miei problemi di salute non potrebbero essere curati in Nigeria, perché non ci sono buoni ospedali e soprattutto buoni dottori.*

*ADR: abito ancora presso il centro di accoglienza; quando lavoravo mandavo qualcosa ai miei figli, ora da quando questi problemi si sono riacutizzati sono mia madre e mia moglie, che ha una piccola attività, che pensano ai miei due figli.”*

### Produzione documentale

In merito alle vicende occorse al ricorrente nel suo Paese di origine /di transito è stata prodotta la seguente documentazione:

affidavit of consent asseritamente redatto in data 25.01.2019 dalla moglie del ricorrente, ;

In ordine alla documentazione prodotta in merito alle vicende occorse al ricorrente nel suo Paese di origine, va osservato innanzitutto che la documentazione non è stata prodotta in originale, né in copia autenticata dall'Autorità Consolare, con ciò rendendo disagiata un vaglio di autenticità da parte del Collegio; a prescindere da tali considerazioni (che di per sé sole sollevano obiettive perplessità circa l'autenticità di quanto prodotto), la documentazione non può ritenersi genuina in quanto:

- Si presenta come *affidavit of consent* (attestazione di consenso) che è la forma richiesta in genere per esprimere il consenso ad atti (es. espatrio di minore) e non per attestare la veridicità dei fatti; in ogni caso non vi è nessuna certezza sull'autore/autrice di tale documento, né che possa essere identificata come la moglie del ricorrente, che non ne ha mai fatto il nome ed ha affermato (in sede di audizione, 04.12.2018 quindi in prossimità temporale con la data dell'affidavit, 25.01.2019) essersi trasferita in Imo State (verbale aud. amm. pg 5: Domanda: Lei è sposato? Ha dei figli? Sì, sono sposato e ho dei figli. Domanda: Loro dove vivono? Nell'Imo State. Domanda: Dove esattamente nell'Imo State? Non lo so, me l'ha detto ma non capisco come si chiama il posto. Domanda: Da quanto tempo vivono in Imo State? Dopo l'episodio per il quale sono fuggito.), mentre dal documento risulta risiedere a Benin City.

Relativamente al periodo trascorso in Italia il ricorrente ha prodotto: valutazione etno-psicologica del 31.11.2018; relazione clinica di intervento chirurgico per OTITE CRONICA SX del 25.06.2018; certificazione medica del 2021 relativa a controlli ed accertamenti post operatori in presenza di ulteriori sintomi (ipoacusia); contratto di somministrazione a termine del 29.10.2021 e proroghe al 30.06.2022 che reca 'motivi di ricorso: acausalità ex art. 21, comma 1 D.lgs 81/15 lavoratore svantaggiato'; buste paga novembre dicembre 2021 ( euro 1216,00 e 1212,00).

In relazione alla dizione 'lavoratore svantaggiato, va osservato che tale categoria non va confusa con quella del lavoratore disabile, risultando tale, ex art 2 D.lgs n. 276/2003, "qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 2, lettera f) del regolamento (CE) n. 2204/2002" ed in particolare anche 'i lavoratori extracomunitari che si spostino all'interno degli Stati membri della Comunità europea alla ricerca di una occupazione'

### Valutazione delle dichiarazioni

Rilevato che la S.C. insegna che l'onere probatorio del richiedente asilo è 'attenuato' poiché, da una parte, si richiede la necessaria cooperazione dell'A.G. nel reperire le fonti di acquisizione dei fatti rilevanti per l'accertamento dei requisiti per il tipo di protezione richiesta<sup>1</sup> e dall'altra, in caso di impossibilità oggettiva di provare la verità dei fatti narrati dal richiedente, il giudice, valutata la credibilità astratta del suo racconto, dovrà concedendogli 'il beneficio del dubbio, a meno di valide ragioni in contrario'<sup>2</sup>;

---

<sup>1</sup> Vedi il rafforzamento del carattere 'officioso' dell'istruttoria nei procedimenti *de quibus*, così come stabilito dal D.L. n.159/2011 sulla semplificazione dei Riti, che dispone al comma 8 dell'art. 19 D.Lgs. citato che '...il giudice può procedere di ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia'.

<sup>2</sup> Vedi Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 17 novembre 2008, n. 27310 e anche Direttiva 2011/95/UE, articolo 4 comma 5, che integra e sostituisce la Direttiva 2004/83/CE.

che l'attenuazione dell'onere probatorio accordata al richiedente asilo - in considerazione dei limiti derivanti dalla sua personale condizione - non lo esime tuttavia, per poter godere del beneficio del dubbio dall'onere di allegare i motivi di persecuzione, il rischio, la fragilità che pone a base della sua richiesta, dal *'compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda'*, dal produrre *'tutti gli elementi pertinenti in suo possesso'* e dal rendere dichiarazioni *'coerenti e plausibili'* e *'non in contraddizione con le informazioni generiche e specifiche pertinenti al suo caso'*, dal *'presentare la domanda di protezione internazionale il prima possibile'* e, quindi, di essere in generale *'attendibile'*<sup>3</sup>, il che non può non significare altro che gli viene richiesto di essere leale nell'espone la sua situazione, di tutti gli elementi utili a valutarla e, quantomeno, di fornire una spiegazione plausibile su eventuali contraddizioni e/o omissioni;

che la valutazione della *'credibilità'* della versione dei fatti del richiedente asilo da parte del giudice deve investire sia il profilo *'oggettivo'* (verifica della coerenza del racconto rispetto agli elementi acquisiti anche di ufficio ex art. 8 D.Lgs. 28/2008 sulla situazione sociopolitica del Paese di Origine) che quello *'soggettivo'* (verifica dell'intrinseca coerenza e non contraddittorietà del racconto)<sup>4</sup>;

che comunque, come affermato da Cass. Ord. n. 28782 del 16/12/2020 *"... nella valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente, i criteri di giudizio elencati dall'articolo 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 sono indicativi e non tassativi e vincolanti per il giudice di merito, sicché resta consentito reputare non credibile lo straniero che richieda protezione internazionale anche laddove il suo racconto soddisfi tutti i criteri suddetti e, tuttavia, il giudice ritenga - con un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c. p. c. - che l'inattendibilità sia dimostrata da altre diverse fonti di prova, ivi compreso il contegno processuale della parte, ai sensi dell'art.116 c.p.c.."*

Alla luce dei criteri valutativi citati e di quelli comunque enucleati dalle ordinanze della Suprema Corte e delle Corti Internazionali, il narrato del ricorrente secondo questo Collegio non è credibile, e non può essere ritenuto tale per applicazione del beneficio del dubbio.

Le dichiarazioni fornite dal ricorrente in relazione alla vicenda nella quale sarebbe rimasto coinvolto non soddisfano, infatti, quegli indici propri del metodo strutturato da adottarsi nell'esame delle domande di protezione internazionale – livello di dettaglio e specificità, coerenza interna ed esterna –, alla luce dei quali valutare la credibilità di ciascun fatto sostanziale.

Il racconto risulta infatti, anche alla luce delle dichiarazioni rese in giudizio non coerente internamente, innanzi tutto rispetto alla cronologia degli eventi: il ricorrente colloca infatti la ragione della sua fuga negli accadimenti del marzo 2016, (vedi audizione amm. *'E' iniziata la battaglia il 04/03/2016. Io non volevo unirmi a questo culto, e sono venuti nella mia comunità alle 23 di sera. Quando sono*

---

<sup>3</sup> Vedi Direttiva *'Qualifiche'* 2011/95/UE.

<sup>4</sup> Relativamente alle dichiarazioni rese dal ricorrente Cass Ord n. 10 del 04/01/2021 insegna che *"In tema di protezione internazionale e umanitaria, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 e, inoltre, tenendo conto "della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente" (di cui all'art. 5, comma 3, lett. c), del d.lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all'età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l'accadimento, sicché è compito dell'autorità amministrativa e del giudice dell'impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l'esercizio di poteri-doveri d'indagine officiosi e l'acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale.*

*arrivati nella nostra comunità hanno iniziato a distruggere i beni, le auto, la mia casa anche. Queste persone sono arrivate, hanno buttato giù la porta, mi hanno tirato fuori dalla mia casa. [...] Hanno iniziato a dare calci e pugni a mia moglie. Nel frattempo mi avevano già messo dentro un'auto. Quando ho visto che litigavano con mia moglie ho usato tutta la mia forza per aprire la porta dell'auto in cui mi avevano chiuso e sono scappato.*' ma alla contestazione della data di partenza dalla Nigeria –che afferma essersi verificata immediatamente dopo gli eventi stessi- rettifica in maniera contraddittoria: *'il problema è iniziato il 4 marzo, ma gli appartenenti all'altra comunità sono tornati nel luglio, ed è lì che io sono scappato.'*; inoltre, le ragioni dell'accanimento nei suoi confronti sono indicate come risiedere nel lavoro da lui svolto di *bush inspector*, ruolo che non ha riscontro nelle fonti, neanche come equivalente, dal ricorrente dichiarato anche in C3) e dal detenere titoli di proprietà dei terreni, ovvero in virtù del fatto che avrebbe mandato a memoria i confini, dal momento che in giudizio afferma di aver consegnato anche i suoi documenti al capovillaggio (*vogliono uccidermi perché conosco i confini delle proprietà*) ma dalle dichiarazioni rese in precedenza emerge un non meglio specificato tentativo di far aderire il ricorrente ad un culto (*Quelli dell'altra comunità mi hanno chiesto di unirmi a un culto così potevano usarmi contro la mia comunità.*).

Le informazioni in merito agli scontri delle comunità Obaretin e quella di Ubiaza, inoltre, in relazione all'episodio del marzo 2016 ( ma anche in occasioni successive, vedi <https://www.vanguardngr.com/2018/11/edo-community-seeks-govt-obas-intervention-over-alleged-invasion/>) attribuiscono l'attacco alla comunità Obaretin, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente.

Di scarso conforto probatorio appare poi essere l'*affidavit of consent* asseritamente redatto in data 25.01.2019 dalla moglie del ricorrente, , in ordine alla genuinità del quale vedi *supra*, che non consente di ricostruire la vicenda narrata nei termini indicati dal ricorrente, in quanto di contenuto in parziale contraddizione con la narrazione offerta dal ricorrente in quanto non cita gli scontri tra comunità (non è nemmeno citato il nome della comunità coinvolta né la data dei fatti ) dedotti dal ricorrente e si limita a riferire *'in the community they beat up my husband and they broke his head and he run away, for protection of his life and they beat me and the child, and I was pregnant, they use a wood and some marchet on my toming that leads me to operation'* (trad. nella comunità hanno picchiato mio marito e gli hanno rotto la testa e lui è scappato, per proteggere la sua vita e hanno picchiato me e il bambino, ed ero incinta, hanno usato un legno e delle marchet (intraducibile) sul mio toming (intraducibile) che mi hanno portato all'operazione); anche rispetto allo stato di gravidanza della dichiarante al momento dell'asserito pestaggio, si fa presente che, avendo il ricorrente riferito gli eventi come avvenuti il 4 marzo 2016, il secondo figlio risulta nato il *'14/03/2017. Si chiama Godstime'*.

Le considerazioni ora formulate sulla credibilità del richiedente appaiono in consonanza con le linee guida internazionali (cfr. UNHCR, European Refugee Fund of the European Commission, 'Beyond Proof, Credibility Assessment in EU Asylum System') elaborate per l'ascolto dei richiedenti asilo, e si pongono, altresì, in linea con le indicazioni della Corte di Cassazione e delle Corti Internazionali sopra richiamate.

Passando alla sussunzione della richiesta del ricorrente nelle diverse forme di protezione internazionale, va premesso che come ricordato da Corte Costituzionale 194/2019: *Il sistema della protezione dello straniero in Italia è articolato su tre*

*livelli: il riconoscimento dello status di rifugiato<sup>5</sup>, la protezione sussidiaria<sup>6</sup> e la protezione umanitaria [speciale].*

*Mentre le prime due forme di protezione trovano fonte diretta nelle normative internazionali ed europee, la protezione umanitaria è un istituto riconducibile a previsioni dell'ordinamento interno.*

Ritenuto nel merito della protezione internazionale:

i fatti descritti non appaiono integrare i presupposti indicati dall'art. 1 della Convenzione di Ginevra e agli artt. 7 e 8 D.lgs. 251/2007 ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato; il ricorrente non ha infatti dichiarato/provato o comunque enunciato in maniera credibile di avere affiliazioni politiche o partecipazioni ad alcuna attività di associazioni per i diritti civili né ha segnalato situazioni problematiche tale da configurare timore di subire alcun pregiudizio per le proprie opinioni, nonché per la propria razza o per la sua religione o cittadinanza e che pertanto, in relazione ai motivi specifici di rischio che devono giustificare la protezione maggiore, la situazione del ricorrente non appare integrare un concreto *fumus persecutionis* ai sensi dell'art. 2 lett. g) D. Lgs. n. 251/2007;

non sono nemmeno configurabili i rischi tutelati dalle misure di protezione e sussidiaria di cui all'art. 14 lett a) e b) D.Lgs. 251/07 (condanna a morte, tortura e/o trattamenti inumani \degradanti) nonché quello di persecuzione individuale tutelato dalla protezione internazionale, che deve provenire, ex art 5 stessa legge (che traspone l'art 6 Direttiva qualifiche) da un soggetto molto forte, quale lo Stato, partiti o organizzazioni che controllano il territorio, avendo la minaccia da parte di soggetti non statuali rilievo solo qualora lo Stato o le organizzazioni che controllano il territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione (nel senso che consentano l'accesso da parte del richiedente ad un sistema giuridico che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e ad impedire tali atti o la loro prosecuzione<sup>7</sup>), mentre nel caso in esame, ferma restando la mancanza di credibilità del ricorrente, non si tratta di persecuzione del singolo individuo, ma di scontri tra comunità che –come risulta dalle fonti consultate citate– possono sia utilizzare propri mezzi di composizione sia invocare l'intervento delle Autorità statali per dirimere le controversie.

Vedi in merito : *Methods of Conflict Resolution in African Traditional Society*  
<http://dx.doi.org/10.4314/afrev.v8i2.9>

<https://academic.oup.com/icon/article/7/4/654/733733>

<https://reliefweb.int/report/nigeria/communal-clashes-and-avoidable-losses>

<https://reliefweb.int/report/nigeria/unending-communal-wars>

---

<sup>5</sup> Lo status di rifugiato è regolato dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 Tale status è riconosciuto a chi si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza o la dimora abituale e non voglia farvi ritorno «per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale» (art. 2, lettera d, della direttiva 2011/95/UE che riprende la Convenzione di Ginevra).

<sup>6</sup> La «protezione sussidiaria» è regolata dalle citate direttive UE ed è accordata a chi non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi per ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, correrebbe «un rischio effettivo di subire un grave danno» (art. 2, lettera f, della direttiva 2011/95/UE), con ciò intendendosi la pena di morte o l'essere giustiziato, la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, ovvero la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (art. 15 della direttiva 2011/95/UE).

<sup>7</sup> Art. 6 D.lvo 251/2007 (che traspone nell'ordinamento interno l' art 7 Direttiva Qualifiche) 1. Ai fini dell'esame della domanda di protezione internazionale, è valutata la possibilità di protezione da parte: a) dello Stato; b) dei partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; La protezione consiste nell'adozione di adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e nell'accesso da parte del richiedente a tali misure.



Con riferimento all'ipotesi prevista dall'art. 14 lett. c) d.lgs. n. 251/2007, la Suprema Corte ha ribadito che tale fattispecie implica alternativamente:

a) una contestualizzazione della minaccia, in rapporto alla situazione soggettiva del richiedente, laddove il medesimo sia in grado di dimostrare di poter essere colpito in modo specifico, in ragione della sua situazione personale;

b) ovvero la dimostrazione dell'esistenza di un conflitto armato interno nel Paese o nella regione, caratterizzato dal ricorso ad una violenza indiscriminata, che raggiunga un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza su quel territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia.

Poiché il ricorrente non ha formulato alcuna allegazione di tipo individualizzante valevole ai fini dell'art. 14 lett. c) d.lgs. n. 251/2007, il Collegio è ammesso a vagliare unicamente l'eventuale peggioramento delle condizioni di vita e sicurezza nella regione di origine del richiedente (cfr. *ex multis* Cass. n. 3016/19), valutando cioè se l'intero territorio del Paese o una parte rilevante di esso (nella quale l'interessato dovrebbe fare ritorno) sia interessata da una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata di intensità tale, che qualsiasi civile che si trovi ad essere al suo interno sia concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l'incolumità fisica a causa di tale situazione.

A questo proposito, va ricordato come la Corte di cassazione, con ordinanza n. 5675 del 2.3.2021 si è soffermata sulla nozione di *conflitto armato interno*. Dopo aver richiamato le principali pronunce della Corte di Giustizia relative ai presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, *ex art. 14, lett. c) del d.lgs. 19.11.2007 n. 251*, i giudici di legittimità hanno precisato che, nella nozione di conflitto armato interno non rientrano «*episodici casi di violenza, per quanto efferata*», «*isolati casi di esecuzioni capitali*», conflitti a bassa intensità, proteste, scontri tra bande o gruppi politici, «*repressioni ed arresti effettuati per strada*» o casi di «*patente violazione dei diritti umani*». Ad avviso della Corte, l'«*amplissima latitudine e portata delle precedenti lettere a) e b)*» e la complessiva disciplina di tutela dei rifugiati consentono di proteggere tutte le situazioni in cui rilevi la condizione individuale del ricorrente, sicché perché possa aver rilievo «*l'oggettiva situazione della zona di provenienza*» occorre che detta situazione comporti «*effettivamente un rischio, come per le vere e proprie situazioni di conflitto armato*».

La situazione di rischio indifferenziato per i civili va esclusa posto che il ricorrente ha dichiarato di provenire dall'Edo State.

Dall'analisi delle fonti consultate, tra le quali il più recente report di EASO (giugno 2021), emerge come in Nigeria la situazione sia indubbiamente critica sotto il profilo del rispetto dei diritti umani e si sia inoltre registrato negli ultimi anni un aumento dell'insicurezza. Tuttavia, le principali criticità nel paese, pur in espansione, continuano a rimanere relegate in alcune aree specifiche.

Nel complesso, la Nigeria è interessata dalle seguenti situazioni di conflitto e violenza, che ne minano, in misura variabile, la stabilità interna:

- La violenza jihadista di Boko Haram e dell'Islamic State's West Africa Province (ISWAP) nella Regione Nord-Est e sempre più nelle Regioni Nord-Ovest e Centro-Nord;
- Violenza criminale e banditismo nella regione nord-occidentale e nel Delta del Niger;
- Scontri intercomunitari/etnici;

- Conflitti tra agricoltori e allevatori nelle regioni del nord-ovest e del nord-est, nonché nella cosiddetta “Middle Belt zone” (regione centro-settentrionale) e sempre più nella Nigeria meridionale;
- Violenze criminali, di gang e legate allo sfruttamento petrolifero nel Delta del Niger;
- Disordini nell'ex stato del Biafra (oggi Regioni del Sud-Est e del Sud-Sud);
- Proteste che diventano violente, anche a causa dell'intervento delle forze dell'ordine;
- Violenza dovuta a culti (detti anche confraternite o società segrete), in particolare nelle regioni Sud-Ovest e Sud-Sud; e
- Violenza legata alle elezioni

(cfr. EASO, Nigeria Security situation, COI Report, June 2021 [https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2021\\_06\\_EASO\\_COI\\_Report\\_Nigeria\\_Security\\_situation.pdf](https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_06_EASO_COI_Report_Nigeria_Security_situation.pdf)). Nella zona di specifica provenienza del ricorrente non risulta accertata una situazione di conflitto armato che esponga personalmente il soggetto al rischio per la propria vita e per la sua incolumità in ragione della sua situazione individuale (regola) oppure che il conflitto armato raggiunga un livello di intensità tale da esporre la persona a tale rischio per il solo fatto di trovarsi in loco, a prescindere dalla sua situazione individuale (eccezione); il ricorrente ha allegato di provenire da Edo State, di essere fuggito per ragioni del tutto diverse dall'esistenza di una situazione di violenza derivante da un conflitto armato, né è riscontrabile alcun altro elemento di fatto che consenta di ritenerlo esposto a tale rischio, tenuto conto di quanto si è appena detto sul livello di violenza in Nigeria.

Stante la situazione come sopra illustrata, va esclusa la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 14 lett. c) del d.lgs. n. 251 / 2007, in assenza di un conflitto armato in corso e di una situazione di violenza indiscriminata che metta a rischio la vita della popolazione e va accertata per la parte ricorrente la insussistenza di rischio individualizzato di un danno grave alla propria incolumità in caso di rimpatrio.

Si indicano di seguito le fonti utilizzate<sup>8</sup> in aggiunta ai documenti prodotti dal ricorrente in sede di ricorso o successivamente:

- ACCORD – Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation: ecoinet-featured topic on Nigeria: Security Situation, 28 September 2021, <https://www.ecoi.net/en/countries/nigeria/featured-topics/security-situation/>
- EASO, Nigeria Security situation, Country of Origin Information Report, June 2021 [https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2021\\_06\\_EASO\\_COI\\_Report\\_Nigeria\\_Security\\_situation.pdf](https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_06_EASO_COI_Report_Nigeria_Security_situation.pdf)
- EASO, Country Guidance: Nigeria, 19/10/21, <https://easo.europa.eu/file/52157/download?token=6LOzgz03>

---

<sup>8</sup> In ossequio a Cass. Ord. 28349 del 11/12/2020 (che afferma che *in tema di protezione internazionale, il giudice è tenuto, in assolvimento dell'obbligo di cooperazione istruttoria previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007 e dall'art. 8 del d.lgs. n. 25 del 2008, a compiere tutti gli accertamenti officiosi finalizzati ad acclarare l'effettiva condizione del Paese di origine del richiedente, nonché ad indicare, nel provvedimento conclusivo, le fonti utilizzate e il loro aggiornamento, ben potendo il giudice medesimo trarre - non rivestendo l'elencazione delle fonti contenuta nell'art. 8 citato carattere esclusivo - da concorrenti canali di informazione, anche via web, le informazioni sulla situazione del Paese estero, le quali, per la capillarità della loro diffusione e la facile accessibilità da parte dei consociati, vanno considerate alla stregua del fatto notorio*)

- EASO COI Report, Nigeria: Trafficking in Human Beings, 26 April 2021, [https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2021\\_04\\_EASO\\_COI\\_Report\\_Nigeria\\_Trafficking\\_in\\_human\\_beings.pdf](https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_04_EASO_COI_Report_Nigeria_Trafficking_in_human_beings.pdf)
- HRW – Human Rights Watch: World Report 2021 - Nigeria, 13 gennaio 2021, <https://www.ecoi.net/en/document/2043506.html>
- Africa Center for Strategic Studies (Author), published by ReliefWeb: The Growing Complexity of Farmer-Herder Conflict in West and Central Africa , July 2021
- <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ASB39EN-The-Growing-Complexity-of-Farmer-Herder-Conflict-in-West-and-Central-Africa.pdf>
- Olajumoke (Jumo) Ayandele, in ACLED, Mapping Nigeria’s Kidnapping Crisis: Players, Targets, and Trends, 20 May 2021, <https://acleddata.com/2021/05/20/mapping-nigerias-kidnapping-crisis-players-targets-and-trends/>
- Olajumoke (Jumo) Ayandele, in ACLED, Lessons from the #EndSARS Movement in Nigeria, 9 February 2021, <https://acleddata.com/2021/02/09/lessons-from-the-endsars-movement-in-nigeria/>
- PIND, Niger Delta Annual Conflict Report: January – December 2020, 9 February 2021 <https://pindfoundation.org/niger-delta-annual-conflict-report-january-december-2020/>
- SBM: Report on Small Arms, Mass Atrocities & Migration in Nigeria, April 2020,

[https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/202005\\_SALWMAIM.pdf](https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/202005_SALWMAIM.pdf)  
Ritenuto nel merito della protezione umanitaria/speciale

Sempre da Corte Costituzionale 194/2019: *Quanto alla «protezione umanitaria», l’art. 6, paragrafo 4, della direttiva 115/2008/UE [...] prevede la possibilità – non già l’obbligo – per gli Stati membri di estendere l’ambito delle forme di protezione tipiche sino a ricomprendere «motivi umanitari, caritatevoli o di altra natura», rilasciando allo scopo un apposito permesso di soggiorno. A detta facoltà, gli Stati membri hanno dato attuazione nei modi più vari.*<sup>9</sup>

Con il d.l. n. 113 del 2018 prima e con il DL 130/20 (conv in L.173/20) poi, il legislatore è intervenuto sulle qualifiche che danno titolo ai permessi di soggiorno sul territorio nazionale specificando, in un ventaglio di ipotesi nominate, i «seri motivi di carattere umanitario» prima genericamente enunciati all’art. 5, comma 6, del t.u. immigrazione.

In particolare, la L. 173/20, nel meglio delineare gli specifici casi di protezione ‘speciale’ connessi al principio del non refolement ed al dovere di rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali, ha introdotto una nuova e più ampia formulazione dell’articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Secondo il recente arresto delle S.U. *‘ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa della situazione*

---

<sup>9</sup> [...] Secondo la Corte di cassazione, in particolare, il permesso di soggiorno per motivi umanitari si collega al diritto di asilo costituzionale, di cui all’art. 10, terzo comma, Cost., oltre che alla «protezione complementare» che la normativa europea consente agli Stati membri di riconoscere, anche per motivi umanitari o caritatevoli, alle persone che non possono rivendicare lo status di rifugiato e neppure beneficiare della protezione sussidiaria, benché siano minacciate nei propri diritti fondamentali in caso di rinvio nel paese d’origine (così, tra le molte, Cassazione civile, sezioni unite, sentenze 11 dicembre 2018, n. 32177 e n. 32044). Inoltre, nella giurisprudenza di legittimità, i «seri motivi umanitari» erano tutti accomunati dallo scopo di tutelare situazioni di vulnerabilità attuali o accertate, con giudizio prognostico, come conseguenza discendente dal rimpatrio dello straniero, in presenza di un’esigenza concernente la salvaguardia di diritti umani fondamentali protetti a livello costituzionale e internazionale (Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 12 novembre 2018, n. 28996).

*soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d'origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese d'origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese d'origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno' <sup>(10)</sup>;*

- in tale ottica, nel caso concreto devono essere tenuti in conto e valorizzati, in una valutazione comparativa complessiva, gli elementi evidenziati dalla difesa del ricorrente, e confermati dall'interrogatorio libero e dalla produzione documentale, ed in particolare che debba essere valorizzato il timore del ricorrente di un forzato rientro nel suo Paese di origine, a fronte del quale si contrappone il percorso documentato dal ricorrente avviato in Italia, anche in relazione all'attuazione del diritto fondamentale al lavoro, che attesta un iniziale grado di inserimento sul territorio nazionale e prospettive di un futuro diverso dalla situazione di incertezza sulla sua vita futura che lo aspetterebbe in Nigeria;

che infatti il ricorrente ha prodotto contratto di somministrazione a termine del 29.10.2021 e proroghe al 30.06.2022 con relative buste paga novembre dicembre 2021 ( euro 1216,00 e 1212,00) dimostrando così di aver proficuamente iniziato un percorso, anche se recente, che merita di non essere interrotto;

che pur non assurgendo a motivo di autonoma ragione per il riconoscimento di protezione speciale, né per la valutazione di inserimento nella categoria di lavoratori disabili, va valutato in un'ottica di vulnerabilità il percorso medico sanitario affrontato dal ricorrente (relazione clinica di intervento chirurgico per otite cronica SX del 25.06.2018; certificazione medica del 2021 relativa a controlli ed accertamenti post operatori in presenza di ulteriori sintomi (ipoacusia);

Ritenuto che, comparando le situazioni dei Paesi, possa essere ravvisata *“un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa”* che renderebbe il rimpatrio, accompagnato dal forzato allontanamento dal nuovo positivo contesto di vita, lesivo del diritto all'inclusione maturato dal ricorrente, tale per cui il rimpatrio comporterebbe la violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, ai sensi dell'art. 8 CEDU;

che con ordinanza n. 3320/2021 la Cassazione ha affermato la natura necessariamente prognostica del giudizio di comparazione tra la situazione acquisita nel paese ospitante e la prospettiva di un rientro in quello di origine, in quanto *il livello di integrazione del richiedente asilo non può ragionevolmente intendersi come necessità di un pieno ed irreversibile radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del paese (ciò che apparirebbe a fatica predicabile anche con riferimento a non pochi cittadini italiani) bensì (come accaduto nella specie) in termini di ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di*

---

<sup>10</sup> Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., Sent., 9 settembre 2021, n. 24413

*riferimento, attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana, di partecipazione ad attività di volontariato, di contratti di lavoro anche a tempo determinato.*

Il Collegio ritiene quindi che debba riconoscersi il diritto del ricorrente alla protezione speciale ed al rilascio del relativo permesso di soggiorno

La compiuta emersione delle circostanze rilevanti ai fini dell'esame del ricorso, successive alla presentazione dello stesso nonché l'accoglimento di richiesta subordinata, giustificano la compensazione delle spese di lite; il Tribunale provvederà con separato provvedimento alla eventuale liquidazione del patrocinio a spese dello Stato in favore del ricorrente;

**P.Q.M.**

Il Tribunale così dispone:

- accerta e dichiara il diritto di \_\_\_\_\_ alla protezione speciale ed al relativo permesso di soggiorno disponendone il rilascio da parte del competente Questore;
- compensa le spese di lite.

Si comunichi.

Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 24.02.2022

Il Giudice rel.  
dott.ssa Maria Grazia Benedetti

Il Presidente  
dott. Salvatore Laganà